



**WEBINAR (MODALITÀ ON LINE)
VENERDÌ 4 MARZO 2022, ORE 15.30 - 18.30**

Il compenso professionale e i profili di responsabilità del professionista nei rapporti con i committenti pubblici e privati

OBIETTIVI

Il webinar tratta il tema della determinazione dei compensi professionali e dei profili di responsabilità del professionista nei rapporti con i committenti pubblici e privati alla luce del nuovo quadro normativo (DL n.1/2012 di abolizione della tariffa professionale, DPR 137/2012 di riforma degli ordinamenti professionali, D.Lgs 56/2016 nuovo codice dei contratti pubblici, DL n. 148/2017 norme in materia di equo compenso).

ARGOMENTI

- Gli obblighi e la determinazione dei compensi professionali dopo l'abolizione delle tariffe – Inquadramento generale
- Profili di responsabilità del professionista
- La determinazione dei compensi professionali per committenti pubblici e privati. Esempi pratici

RELATORI

Ing. Michele Lapenna Consigliere CNI con delega LL.PP e SIA

Ing. Maurizio Riboni GDL Lavori pubblici CNI

Prof. Avv. Nicola Colacino Consulente giuridico Fondazione CNI

Gli obblighi e la determinazione dei compensi professionali dopo l'abolizione della tariffa inquadramento generale

Link iscrizioni: <https://www.formazionecni.it/eventi/nnnnnn>

L'evento è stato organizzato ai sensi dell'art 4.8 del TU Linee di indirizzo per l'aggiornamento della competenza professionale del CNI, senza limiti di accumulo di cfp. Agli ingegneri regolarmente iscritti all'Albo professionale che **parteciperanno all'intera durata** dell'evento verranno riconosciuti **3 cfp**. La quota di partecipazione al webinar è di € 6,00 (IVA inclusa).

Evento organizzato con la collaborazione della:

GENESI NUOVO QUADRO NORMATIVO DALLE TARIFFE AI PARAMETRI

- D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 noto come Decreto Bersani
Abolizione della Inderogabilità dei Minimi di Tariffa

Conseguenze



Committenza Privata
Le pattuizioni in deroga ai
minimi non sono più nulle



Committenza Pubblica
Il Prezzo diventa elemento
di valutazione nelle gare

GENESI NUOVO QUADRO NORMATIVO DALLE TARIFFE AI PARAMETRI

➤ D.L. n. 1/12 noto come decreto Monti sulle Liberalizzazioni

Art. 9 come convertito nella Legge 27/12 e modificato dall'art. 5 del D.L. Sviluppo 2012

- ❖ Comma 1 - Abolizione delle tariffe delle professioni Regolamentate
 - ❖ Comma 2 - Pattuizione del compenso
 - ❖ DM 140/12
 - ❖ DM 143/13

Conseguenze



Committenza Privata
Obbligo del Preventivo
Anche non Scritto



Committenza Pubblica
Obbligo DM Parametri
Opere Pubbliche

GENESI NUOVO QUADRO NORMATIVO DALLE TARIFFE AI PARAMETRI

- Recepimento Direttive EU 23/24/25 2014
- Legge 11/2016 e D.Lgs. 50/2016 Nuovo Codice Contratti
 - ❖ Art. 24 c. 8 – DM 17/06/16
 - ❖ Art. 24 c. 8 – I Parametri "Possono essere Utilizzati"
 - Sentenza CDS PRG Catanzaro Compenso pari ad euro 1
- D.Lgs. 56/2017 Correttivo Codice dei Contratti Pubblici
 - ❖ Art. 24 c. 8 – I Parametri "Sono Utilizzati"
- ❖ Art. 24 c. 8 bis – Compenso non Subordinato a Finanziamento Opera
- ❖ Art. 24 c. 8 ter – No a compenso sotto forma di Sponsorizzazione



Viene Ripristinato
Obbligo DM Parametri Opere Pubbliche

GENESI NUOVO QUADRO NORMATIVO DALLE TARIFFE AI PARAMETRI

- Art. 1 commi 150 e 152 Legge 4 agosto 2017 n. 124



Obbligo Preventivo Scritto

Obbligo di indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni

GENESI NUOVO QUADRO NORMATIVO DALLE TARIFFE AI PARAMETRI

- Articolo 19 quaterd. del D.L. n. 148 “Disposizioni urgenti in materia fiscale” come convertito nella legge 172/2017 e modificato dalla Legge di Bilancio 2018

Disposizioni e Principi su Equo Compenso



PUNTO DI SVOLTA



Rispetto alle norme in materia di compensi professionali emanati negli ultimi 10 anni

PUNTO DI PARTENZA



Rispetto al contenuto della norma stessa

GENESI NUOVO QUADRO NORMATIVO DALLE TARIFFE AI PARAMETRI EQUO COMPENSO

Articolo 19 quaterdecies del D.L. n. 148 “Disposizioni urgenti in materia fiscale” come convertito nella legge 172/2017 e modificato dalla Legge di Bilancio 2018

- Comma 1 - Introduzione **dell'articolo 13 bis** “Equo Compenso e Clausole Vessatorie” **nella legge 247/2012** in materia di Compenso professionale per le prestazioni degli avvocati - La norma prevede:
 - **Che non sia equo un compenso**, e pertanto nulla la clausola del contratto ad esso relativo, **che risulti inferiore** a quello previsto dai **Parametri dei DM di cui al D.L. 1/2012** per le **prestazioni rese a favore di Imprese Bancarie e Assicurative e altre Imprese escluse PMI e Microimprese**
 - **La nullità delle Clausole** contenute al **comma 5 dell'articolo 13 bis** che, se inserite nel contratto, debbono ritenersi **nulle perché Vessatorie** nei confronti del Professionista ~~fatta salva la possibilità che siano oggetto di specifica trattativa~~
 - ~~La nullità comunque delle clausole di cui al pt. a) Riserva di Modifica unilaterale del Contratto e al pt. c) Facoltà di pretendere Prestazioni Aggiuntive da parte del committente~~
 - ~~La Possibilità di chiedere la nullità del contratto entro 24 mesi dalla sua sottoscrizione~~

GENESI NUOVO QUADRO NORMATIVO DALLE TARIFFE AI PARAMETRI

EQUO COMPENSO

Articolo 19 quaterdecies del D.L. n. 148 “Disposizioni urgenti in materia fiscale” come convertito nella legge 172/2017 e modificato dalla Legge di Bilancio 2018

➤ Comma 2

Prevede **l'estensione delle disposizioni** di cui al comma 1 **a tutte le professioni comprese quelle non regolamentate**

➤ Comma 3

Estende il Principio dell'Equo Compenso alla **PA**

➤ Comma 4

Prevede che dalla applicazione della norma **non derivino maggiori spese per la finanza pubblica**

GENESI NUOVO QUADRO NORMATIVO DALLE TARIFFE AI PARAMETRI

EQUO COMPENSO LE CLAUSOLE VESSATORIE

Comma 5 art. 13 bis - In particolare si considerano vessatorie le clausole che consistono:

- a) nella riserva al cliente della facoltà di **modificare unilateralmente le condizioni del contratto**;
- b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di **rifiutare la stipulazione in forma scritta** degli elementi essenziali **del contratto**;
- c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di **pretendere prestazioni aggiuntive** che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;
- d) **nell'anticipazione delle spese** della controversia a carico dell'avvocato;
- e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la **rinuncia al rimborso delle spese** direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
- f) nella previsione di **termini di pagamento superiori a sessanta giorni** dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- g) **nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte**;
- h) **nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati**;
- i) **nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.**

Comma 6 art. 13 bis - Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c), **b), d), e), g), h) ed i) si considerano vessatorie.**

GENESI NUOVO QUADRO NORMATIVO DALLE TARIFFE AI PARAMETRI

EQUO COMPENSO

Articolo 19 quaterdecies del D.L. n. 148 “Disposizioni urgenti in materia fiscale”
come convertito nella legge 172/2017 e modificato dalla Legge di Bilancio 2018

PUNTO DI PARTENZA

RAPPORTI CON I PRIVATI

Comma 1



Avvocati

Comma 2



Altre Professioni anche non regolamentate

Ambito di Applicazione

Imprese Bancarie e Assicurative – Non rientrano PMI e Microimprese

Scarsissima Applicazione Per Le Professioni Tecniche

Possibile Applicazione Per Società di Professionisti e di Ingegneria

GENESI NUOVO QUADRO NORMATIVO DALLE TARIFFE AI PARAMETRI EQUO COMPENSO

Articolo 19 quaterdecies del D.L. n. 148 “Disposizioni urgenti in materia fiscale”
come convertito nella legge 172/2017 e modificato dalla Legge di Bilancio 2018

PUNTO DI PARTENZA RAPPORTI CON LA PA

➤ Comma 3

Estende il Principio dell’Equo Compenso alla PA negli Affidamenti Esterni

➤ Comma 4

L’Applicazione non deve comportare Maggiori Oneri di Finanza Pubblica



Applicazione del DM 17 giugno 2017

Rafforza i commi 8, 8 bis e 8 ter articolo 24 D.LGS. 50/2016

Importante estensione Clausole Vessatorie comma 1 pt. 5 lett. a
(Modifiche unilaterali contratto) e c (richieste di prestazioni aggiuntive)

In Base al Comma 4 non è possibile definire soglia massimo ribasso

GENESI NUOVO QUADRO NORMATIVO DALLE TARIFFE AI PARAMETRI

EQUO COMPENSO

Articolo 19 quaterdecies del D.L. n. 148 “Disposizioni urgenti in materia fiscale”
come convertito nella legge 172/2017 e modificato dalla Legge di Bilancio 2018

OBBIETTIVI DA PERSEGUIRE

- Estensione a PMI, Microimprese e Persone Fisiche
- Definizione Soglia Max Ribasso negli Affidamenti dei SIA

GENESI NUOVO QUADRO NORMATIVO DALLE TARIFFE AI PARAMETRI

OBBLIGO DEL PREVENTIVO

Dalla nuova normativa in materia di compensi professionali, unitamente a quanto previsto dal DPR 137 di riforma, scaturisce che il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito per iscritto al momento del conferimento dell'incarico stesso, nella forma di un contratto-preventivo con il quale il professionista deve rendere noti al committente:

- Il grado di complessità dell'incarico;
- Tutte le informazioni utili ad ipotizzare gli oneri da sostenere nell'espletamento dell'incarico;
- Gli estremi della polizza assicurativa.

Il preventivo da presentare al committente dovrà inoltre:

- Stabilire il compenso in relazione all'importanza dell'opera;
- Indicare i compensi per le singole prestazioni, specificando anche gli importi delle spese, degli oneri e dei contributi dovuti;

GENESI NUOVO QUADRO NORMATIVO DALLE TARIFFE AI PARAMETRI

OBBLIGO DEL PREVENTIVO

Ai sensi dell'Art.9 comma 4 modificato dalla Legge 124/2017 l'adempimento all'obbligo normativo si ottiene con un preventivo con il quale il professionista:

- definisce quale sarà la **“misura” del compenso** (indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi);
- indica **il grado di complessità** dell'incarico;
- elenca informazioni utili circa gli **oneri ipotizzabili** dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico;
- indica i dati della **polizza assicurativa**;
- indica i **titoli** posseduti e le eventuali **specializzazioni**".

Il compenso deve essere PATTUITO: il preventivo deve essere controfirmato dal Committente per ACCETTAZIONE

GENESI NUOVO QUADRO NORMATIVO DALLE TARIFFE AI PARAMETRI OBBLIGATORietà DEL PARERE DI CONGRUITà

L'art. 9 del D.L. n. 1/2012, con cui sono state abrogate le tariffe professionali, non ha determinato una automatica abrogazione del potere dei Consigli dell'Ordine di esprimersi sulla congruità delle parcelle dei professionisti.

L'art. 9, comma 5, infatti, dispone testualmente che “sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1. L'abrogazione ha colpito solo le disposizioni che rinviano all'istituto tariffario, quale parametro di riferimento per la determinazione dei compensi professionali, **ma non anche il potere di accertamento di congruità**, riservato ai Consigli dell'Ordine Professionale.

La riforma **non ha eliso la funzione istituzionale** dei Consigli dell'Ordine Territoriali di verifica della corretta determinazione dei compensi professionali, **essa ha inciso solo sui criteri da porre a fondamento del provvedimento di accertamento**

Il parere di congruità sulla base della normativa vigente resta:

- per il **professionista** che, ai sensi dell'art. 636 c.p.c., intenda attivare lo strumento “monitorio” della domanda di ingiunzione di pagamento;
- per il **giudice** che, ai sensi dell'art. 2233 c.c., in sede di liquidazione giudiziale degli emolumenti, dovrà “sentire” necessariamente il parere del Consiglio, pur non essendovi vincolato in ordine alla determinazione del “quantum”.

GENESI NUOVO QUADRO NORMATIVO DALLE TARIFFE AI PARAMETRI

PARERE DI CONGRUITA' E PARERE PREVENTIVO

È possibile distinguere, in linea teorica, **due distinte attività** di opinamento delle richieste di onorario:

- una **prima** tipologia, di carattere **preventivo**, che precede la trasmissione di richiesta di onorario dal professionista al cliente;
- una **seconda** di carattere **successivo**, che verifica la corretta formulazione della richiesta di pagamento, **nell'ipotesi di disaccordo** tra le parti ovvero nell'ambito di un **contenzioso giudiziario**.

L'**attività di valutazione degli onorari**, da parte del Consiglio dell'Ordine, **normativamente prevista**, è costituita solo dal **parere di congruità "successivo"**, da rendere in caso di **contenzioso**, **non trovando esplicito riconoscimento giuridico invece l'ipotesi del parere "preventivo"**.

La richiesta di **pareri preventivi** potrebbe porsi persino in contrasto con il riformato quadro normativo, nella misura in cui il provvedimento del Consiglio dell'Ordine **vada a sostituirsi alla volontà negoziale** tra le parti **che invece costituisce l'unica fonte del disciplinare di incarico professionale**.

GENESI NUOVO QUADRO NORMATIVO DALLE TARIFFE AI PARAMETRI

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Il professionista, **per calcolare il proprio compenso professionale**, può **liberamente riferirsi** al sistema che ritiene più congruo, purché **il committente ne sia consapevole** e sia reso **edotto del grado di complessità** dell'incarico e degli oneri ipotizzabili.

Tuttavia è consigliabile che **il professionista, nella determinazione del compenso**, faccia **riferimento a criteri di valutazione oggettivi**. Uno di questi è **quello individuato dal DM 140** al quale peraltro dovrà fare riferimento il giudice in sede di eventuale disaccordo tra le parti e quindi di contenzioso.

Il Consiglio dell'Ordine, nell'esercizio delle sue funzioni, potrà quindi essere chiamato a pronunciarsi anche su differenti criteri di valutazione che siano stati considerati dalle parti nella determinazione del compenso professionale.

GENESI NUOVO QUADRO NORMATIVO DALLE TARIFFE AI PARAMETRI

DATA PRESTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

La sentenza n.17406 del 12 ottobre 2012 della Corte di Cassazione, ritiene che si debba applicare la disciplina di cui all' articolo 9 del DL 1/2012 anche ai casi in cui le attività professionali si siano in parte svolte o siano iniziate nella vigenza dell'abrogato sistema tariffario (quindi prima del 24 gennaio 2012), qualora la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del DM 140/2012 (ovvero il 23 **agosto 2012**).

In base al principio del "*tempus regit actum*", la norma non dovrebbe essere retroattiva, per cui nella liquidazione dei compensi dovrebbe essere applicato il criterio vigente all'epoca dell'affidamento dell'incarico.

GENESI NUOVO QUADRO NORMATIVO DALLE TARIFFE AI PARAMETRI

PROCEDURE EMISSIONE PARERE DI CONGRUITA'

Il **parere di congruità**, come chiarito recentemente dalla giurisprudenza (TAR Veneto sent. 13/02/2014 n. 183) è espressione dell'esercizio di una potestà amministrativa, strumentale alla soddisfazione di un pubblico interesse.

È dunque inevitabile **ricondere detto parere nella categoria dei cd. provvedimenti amministrativi** e conseguentemente disciplinarne la formazione seguendo lo schema procedimentale previsto per tale categoria di atti.

In quest'ottica ed ai fini della **legittimità formale e sostanziale del parere di congruità** è necessario che **il procedimento** per il suo rilascio **si conformi** ai principi generali di cui **alla L. n. 241/90** ed in particolare si dovrà:

- **Garantire la certezza del tempo** dell'azione amministrativa con la predeterminazione dei termini massimi di durata del procedimento;
- **Garantire la partecipazione** al procedimento amministrativo;
- **Garantire l'accesso alla documentazione amministrativa** ex artt. 22 ss L. n. 241/90;
- **Garantire una istruttoria completa ed una congrua motivazione** della decisione assunta.

GENESI NUOVO QUADRO NORMATIVO DALLE TARIFFE AI PARAMETRI

ASSENZA DI PREVENTIVO - CONSEGUENZE

L'art.1, sesto comma, del DM n. 140/2012 dispone “**L'assenza di prova del preventivo**” di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce **elemento di valutazione negativa** da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso”.

Si è in presenza quindi di **una previsione di “sfavore”** per il professionista, che non abbia comunicato al cliente un preventivo di massima per la misura del compenso.

L'intento del Legislatore è chiaro nel senso di **sollecitare** il professionista a **fornire sempre un preventivo di massima** (“*nelle forme previste dall'ordinamento*”), pena le negative ricadute, in chiave sanzionatoria, in sede di liquidazione giudiziale.

La disposizione in esame, tuttavia, **va applicata dal giudice**, in ogni caso, secondo il suo prudente **apprezzamento e non già dai singoli Consigli dell'Ordine**, la cui valutazione si ferma invece alla verifica di rispondenza tra l'onorario richiesto e le prestazioni svolte dal professionista.

La norma richiamata, investendo il profilo probatorio, in sede di contenzioso, della sussistenza o meno di un accordo sul contenuto economico della prestazione, esige la forma scritta, per il preventivo, a tutela sia del professionista, sia del cliente.



**WEBINAR (MODALITÀ ON LINE)
VENERDÌ 4 MARZO 2022, ORE 15.30 - 18.30**

Il compenso professionale e i profili di responsabilità del professionista nei rapporti con i committenti pubblici e privati

OBIETTIVI

Il webinar tratta il tema della determinazione dei compensi professionali e dei profili di responsabilità del professionista nei rapporti con i committenti pubblici e privati alla luce del nuovo quadro normativo (DL n.1/2012 di abolizione della tariffa professionale, DPR 137/2012 di riforma degli ordinamenti professionali, D.Lgs 56/2016 nuovo codice dei contratti pubblici, DL n. 148/2017 norme in materia di equo compenso).

ARGOMENTI

- Gli obblighi e la determinazione dei compensi professionali dopo l'abolizione delle tariffe – Inquadramento generale
- Profili di responsabilità del professionista
- La determinazione dei compensi professionali per committenti pubblici e privati. Esempi pratici

RELATORI

Ing. Michele Lapenna Consigliere CNI con delega LL.PP e SIA

Ing. Maurizio Riboni GDL Lavori pubblici CNI

Prof. Avv. Nicola Colacino Consulente giuridico Fondazione CNI

**Gli obblighi e la determinazione dei compensi professionali
dopo l'abolizione della tariffa
inquadramento generale
GRAZIE**

Link iscrizioni: <https://www.formazioneconi.it/eventi/nnnnnn>

L'evento è stato organizzato ai sensi dell'art 4.8 del TU Linee di indirizzo per l'aggiornamento della competenza professionale del CNI, senza limiti di accumulo di cfp. Agli ingegneri regolarmente iscritti all'Albo professionale che **parteciperanno all'intera durata** dell'evento verranno riconosciuti **3 cfp**. La quota di partecipazione al webinar è di € 6,00 (IVA inclusa).

Evento organizzato con la collaborazione della: